

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 198

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 20 aprile 2026

Disposizioni per il pieno utilizzo del suolo agricolo e per la valorizzazione dei terreni abbandonati

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina l'attuazione delle modalità e degli strumenti utili ad assicurare il pieno utilizzo della superficie agricola regionale della Sardegna. In tale prospettiva, elemento centrale della proposta normativa è l'istituzione e il funzionamento della Banca della terra della Regione autonoma della Sardegna, quale strumento amministrativo finalizzato al recupero produttivo dei terreni agricoli e forestali incolti, abbandonati o sottoutilizzati, nonché alla valorizzazione del patrimonio fondiario regionale.

L'intervento si colloca nell'ambito delle competenze della Regione in materia di agricoltura, governo del territorio e gestione del patrimonio pubblico, esercitate ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto speciale per la Sardegna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di ordinamento civile e contratti agrari.

La legge non introduce un nuovo soggetto giuridico autonomo, ma configura la Banca della terra quale strumento amministrativo incardinato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, con funzioni di coordinamento, censimento, pubblicità e gestione delle procedure di assegnazione dei terreni. La scelta di qualificare la Banca come strumento organizzativo interno all'Amministrazione regionale consente di evitare duplicazioni istituzionali e di garantire la piena coerenza con l'assetto amministrativo vigente.

La ratio dell'intervento normativo risiede nell'esigenza di contrastare fenomeni strutturali che incidono negativamente sul sistema produttivo agricolo e sull'equilibrio territoriale della Sardegna, quali l'abbandono dei terreni, la frammentazione fondiaria, la perdita di presidio delle aree rurali e il progressivo depauperamento delle superfici coltivate. Tali dinamiche producono effetti non soltanto economici, ma anche ambientali e sociali, in quanto favoriscono il degrado del territorio, aumentano il rischio di dissesto idrogeologico e incidono sulla tenuta delle comunità locali, in particolare nelle aree interne e nei territori soggetti a spopolamento.

In questo contesto, la legge persegue una finalità di interesse pubblico consistente nel recupero produttivo delle superfici agricole inutilizzate, nella promozione dell'accesso alla terra da parte di

nuovi imprenditori agricoli e nel rafforzamento della capacità produttiva regionale, anche in funzione della resilienza del sistema agroalimentare e della tutela della sicurezza alimentare. La valorizzazione della risorsa forestale e la salvaguardia del territorio sotto il profilo della prevenzione degli incendi, della tutela del paesaggio e della mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale costituiscono ulteriori obiettivi coerenti con le politiche regionali in materia di sviluppo rurale e tutela ambientale.

La disciplina si coordina con la normativa statale di riferimento, in particolare con la legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) e con la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Le disposizioni regionali non intervengono sul regime sostanziale dei rapporti contrattuali che resta disciplinato dall'ordinamento civile e dalla legislazione statale, ma definiscono criteri amministrativi e condizioni procedurali connesse alla gestione dei terreni inseriti nella Banca della terra e alla valorizzazione del patrimonio regionale. In tal modo, la proposta si mantiene entro l'ambito delle competenze regionali, evitando interferenze con la materia dell'ordinamento civile.

Particolare rilievo assume la previsione di misure orientate a favorire l'accesso alla terra da parte dei giovani imprenditori agricoli e dell'imprenditoria agricola femminile, nonché delle forme associative, incluse le associazioni fondiarie. Tali misure sono configurate come criteri di orientamento delle procedure di assegnazione e non introducono automatismi o riserve esclusive, risultando pertanto coerenti con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. L'individuazione di una quota non inferiore al cinquantacinque per cento dei terreni non oggetto di rinnovo da destinare prioritariamente a soggetti di età inferiore ai quaranta anni costituisce misura proporzionata e giustificata dall'esigenza di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di compatibilità con l'offerta disponibile.

La proposta disciplina, inoltre, con riferimento ai terreni di proprietà regionale, criteri per il rinnovo dei contratti in essere, per la determinazione dei canoni sulla base dei valori agricoli medi e per l'adeguamento degli immobili alla normativa ambientale vigente. Anche in questo caso, le disposizioni non modificano la disciplina civilistica dei contratti agrari, ma incidono sulle condizioni amministrative connesse alla gestione del patrimonio pubblico regionale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

La legge prevede, inoltre, disposizioni volte a favorire iniziative di orticoltura sociale, chiarendo l'ambito soggettivo e oggettivo delle attività consentite e distinguendole dalle attività agricole imprenditoriali. L'intervento è volto a garantire certezza applicativa e coerenza sistematica della normativa regionale, evitando sovrapposizioni normative.

La proposta normativa introduce, infine, una clausola valutativa, che attribuisce al Consiglio regionale il compito di monitorare l'attuazione delle disposizioni e di valutarne gli effetti in termini di recupero delle superfici agricole, rilancio dell'attività produttiva e promozione dell'accesso alla terra. Tale previsione risponde all'esigenza di assicurare trasparenza e controllo sull'efficacia delle politiche pubbliche.

Sotto il profilo finanziario, la proposta autorizza una spesa limitata per l'avvio delle attività connesse all'istituzione e alla gestione della Banca della terra, con copertura nell'ambito delle missioni del bilancio regionale relative alle politiche agricole e allo sviluppo rurale. Gli eventuali sviluppi successivi restano subordinati alla disponibilità di risorse statali o dell'Unione europea compatibili con le finalità della legge. La disciplina è pertanto formulata nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità finanziaria previsti dalla normativa contabile regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di demanio e patrimonio, agricoltura, governo del territorio, promuove il completo e razionale utilizzo delle superfici agricole e forestali regionali attraverso lo sviluppo delle attività rurali aziendali.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare il patrimonio immobiliare regionale attraverso il recupero produttivo dei terreni agricoli e a vocazione agricola non utilizzati, contrastando i fenomeni di abbandono e frammentazione fondiaria;
- b) promuovere l'accesso alla terra e l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli, con particolare riferimento ai giovani e alle iniziative di agricoltura sostenibile;
- c) sostenere la tutela e la valorizzazione del territorio rurale;
- d) incentivare forme associative e modelli di gestione aggregata dei terreni, nel rispetto della proprietà privata e della normativa vigente;
- e) rafforzare la capacità di autosufficienza alimentare del territorio regionale;
- f) favorire l'utilizzo sostenibile della risorsa forestale quale strumento di sostegno e sviluppo delle aree interne della Sardegna;
- g) promuovere la salvaguardia del territorio con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo, alla tutela idrogeologica e alla prevenzione degli incendi e delle altre forme di degrado ambientale, con particolare riguardo alle aree di transizione tra ambiti urbani e rurali;
- h) promuovere l'incremento della qualità della vita delle popolazioni rurali e urbane, anche attraverso la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano in coerenza con la normativa statale e regionale vigente in materia di patrimonio fondiario, agricoltura e sviluppo rurale e, in particolare, con:

- a) la legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per

- l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
- b) la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale) e successive modifiche ed integrazioni, nonché con la normativa regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
 - c) la normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio.

Art. 2

Banca della terra

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, è istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, la Banca della terra della Regione autonoma della Sardegna.

2. La Banca della terra costituisce uno strumento amministrativo regionale finalizzato a favorire l'incontro strutturato tra l'offerta e la domanda di terreni e immobili idonei all'esercizio delle attività rurali e aziendali, da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile. La Banca della terra consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, di terreni pubblici, collettivi e privati che i proprietari o gli aventi diritto concedono per una temporanea assegnazione agli imprenditori agricoli di cui al presente comma.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura si avvale del supporto tecnico delle agenzie regionali operanti nel settore agricolo, in particolare l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) e l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna) sono inseriti nella Banca della terra, secondo le modalità previste dall'articolo 4:

- a) i terreni derivanti dall'applicazione della legge n. 440 del 1978, secondo quanto previsto dall'articolo 3;
- b) i terreni pubblici, privati o collettivi resi disponibili su base volontaria dai soggetti aventi titolo;
- c) i terreni di proprietà regionale di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

4. La Regione, per lo sviluppo e l'operatività della Banca della terra, può stipulare accordi con amministrazioni pubbliche, anche statali, per

la gestione di terreni agricoli situati nel territorio regionale e nella disponibilità delle stesse.

5. In attuazione del comma 6, la Regione può stipulare appositi accordi con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Art. 3

Zone di intervento e censimento dei terreni

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, gli strumenti di programmazione regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale individuano le zone del territorio regionale caratterizzate dalla presenza di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, suscettibili di utilizzo per le finalità previste dall'articolo 1.

2. I terreni di cui al presente articolo sono individuati nei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1978.

3. L'individuazione delle zone di cui al comma 1 è riferita prioritariamente alle zone omogenee "E" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 1967) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato il censimento dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati presenti nel territorio regionale.

5. I comuni della Sardegna, anche con il supporto tecnico delle agenzie regionali competenti in materia agricola, individuano i terreni incolti o abbandonati ricadenti nelle zone omogenee "E" previste dai propri strumenti urbanistici e trasmettono l'elenco all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

6. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura comunica ai proprietari o aventi titolo l'inserimento, previo assenso, dei terreni all'interno dell'elenco di quelli suscettibili di

essere inseriti nella Banca della terra.

7. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, predispone l'elenco dei terreni censiti con indicazione degli estremi catastali, dei proprietari o aventi titolo e degli eventuali vincoli.

Art. 4

Inserimento nella Banca della terra

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, provvede all'inserimento dei terreni nella Banca della terra.

2. L'inserimento nella Banca della terra dei terreni derivanti dall'applicazione della legge n. 440 del 1978, è disposto con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale individua i terreni agricoli di proprietà della Regione da inserire nella Banca della terra.

4. I terreni agricoli di proprietà delle agenzie regionali operanti nel settore agricolo sono inseriti in una apposita sezione della Banca della terra.

Art. 5

Assegnazioni controlli e revoca delle assegnazioni

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, provvede all'assegnazione dei terreni inseriti nella Banca della terra mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Possono partecipare alle procedure di assegnazione i soggetti che intendono avviare o ampliare un'attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le domande di assegnazione, corredate da un piano di sviluppo e gestione, sono presentate dai soggetti interessati, anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA).

3. I provvedimenti di assegnazione in

concessione individuano le condizioni necessarie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agricolo e specificano, in particolare:

- a) l'uso per il quale il bene è concesso;
- b) la durata dell'assegnazione;
- c) l'ammontare del canone da corrispondere al proprietario dei terreni ovvero, in alternativa, le opere di miglioramento che l'assegnatario si impegna a realizzare;
- d) gli eventuali ulteriori oneri concessori.

Tali condizioni sono recepite nei contratti di cui al comma 5.

4. L'avvenuta assegnazione, nonché il canone dovuto, le opere di miglioramento e gli eventuali oneri concessori, sono annotati nella specifica sezione della Banca della terra e comunicati al proprietario dei terreni assegnati.

5. I rapporti tra i proprietari dei terreni e gli assegnatari sono regolati mediante contratti di affitto agrario, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche ed integrazioni. I terreni assegnati sono inseriti nel fascicolo aziendale dell'assegnatario, anche ai fini dei controlli sul corretto utilizzo.

6. In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dall'assegnazione, ivi compresi la mancata coltivazione, conservazione o manutenzione dei terreni, la coltivazione in difformità dal piano approvato, il mancato pagamento del canone o l'inadempimento degli oneri concessori, la direzione regionale competente avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione, garantendo il contraddittorio con l'assegnatario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

7. I terreni per i quali è disposta la revoca sono reinseriti nella Banca della terra per una nuova assegnazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, fino alla concorrenza della durata originaria dell'assegnazione.

Art. 6

Associazioni fondiarie

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione favorisce la gestione collettiva dei terreni attraverso le associazioni fondiarie, costituite tra proprietari di terreni

pubblici o privati.

2. Le modalità di funzionamento delle associazioni fondiarie sono disciplinate dal presente articolo e dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 7.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai rispettivi statuti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e della normativa speciale vigente in materia.

4. Le associazioni fondiarie possono acquisire personalità giuridica ed essere riconosciute mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)), presso la struttura competente della Regione.

5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

6. Ogni associato conserva la proprietà dei beni conferiti, che non sono usucapibili, ed esercita il diritto di recesso dall'associazione nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dagli statuti e dai contratti stipulati tra le associazioni fondiarie e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Le associazioni fondiarie possono partecipare alle procedure di assegnazione dei terreni da parte della Banca della terra, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 7.

Art. 7

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative direttive di attuazione.

2. Le direttive sono adottate nel rispetto dei seguenti principi vincolanti, stabiliti dalla pre-

sente legge:

- a) trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di censimento, inserimento e assegnazione dei terreni;
- b) pubblicità e accessibilità delle informazioni relative ai terreni inseriti nella Banca della terra e alle procedure di assegnazione;
- c) coerenza delle assegnazioni con gli obiettivi di recupero produttivo, tutela del territorio rurale e sostenibilità ambientale;
- d) favorire la ricomposizione fondiaria, la continuità aziendale e la valorizzazione delle vocazioni produttive dei territori;
- e) promuovere l'accesso alla terra da parte dei giovani, dell'imprenditoria agricola femminile e delle forme associative, ivi comprese le associazioni fondiarie previste dall'articolo 6;
- f) assicurare che i canoni e la durata delle assegnazioni siano commisurati alle caratteristiche dei terreni, alle finalità produttive e ai piani di sviluppo e gestione presentati, in modo da consentire investimenti sostenibili e duraturi;
- g) al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e strutturale che limitano l'accesso alla terra, le procedure di assegnazione sono orientate a favorire, secondo criteri di proporzionalità e compatibilità con l'offerta disponibile, una adeguata quota di terreni a favore dei giovani imprenditori agricoli, dell'imprenditoria agricola femminile e delle forme associative, ivi comprese le associazioni fondiarie previste dall'articolo 6, quali misure di riequilibrio volte a garantire l'effettiva parità di accesso alle opportunità offerte dalla Banca della terra.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, le direttive disciplinano in particolare:

- a) le modalità di funzionamento della Banca della terra e l'organizzazione delle relative sezioni nonché le modalità di redazione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui all'articolo 2;
- b) i criteri tecnici e le procedure per il censimento dei terreni di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di comunicazione e di partecipazione dei proprietari o aventi titolo, nonché le procedure di consenso, osservazione o opposizione di cui all'articolo 3;
- d) le modalità di inserimento dei terreni nella Banca della terra di cui all'articolo 4;
- e) le procedure di assegnazione dei terreni, ivi comprese le modalità di pubblicazione degli avvisi, i criteri di valutazione dei piani di sviluppo e gestione e le modalità di formazione delle graduatorie di cui all'articolo 5;

- f) i contenuti minimi dei piani di sviluppo e gestione, con riferimento alla sostenibilità economica, ambientale e territoriale degli interventi proposti di cui all'articolo 5;
- g) le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5;
- h) i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei terreni assegnati e sull'attuazione dei piani di sviluppo e gestione di cui all'articolo 5;
- i) le modalità di funzionamento delle associazioni fondiarie di cui all'articolo 6;
- j) le modalità di partecipazione delle associazioni fondiarie alle assegnazioni della Banca della terra di cui all'articolo 7.

4. Le direttive devono inoltre prevedere le modalità per:

- a) favorire, su istanza degli affittuari o dei loro aventi causa, previo censimento, il rinnovo dei contratti di affitto relativi ai fondi rustici appartenenti al patrimonio della Regione o degli enti del sistema regionale. La richiesta di rinnovo, ove non ancora presentata, è trasmessa dai conduttori alla direzione generale regionale competente entro il 31 dicembre 2026. Decorso tale termine senza presentazione dell'istanza, la Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti risultino scaduti;
- b) favorire il consolidamento delle aziende agricole esistenti, prevedendo che i contratti rinnovati abbiano scadenza al 31 dicembre 2036. Il canone è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento all'anno precedente;
- c) determinare l'indennità di occupazione per i contratti scaduti, per i quali si applicano le percentuali previste dalla normativa regionale vigente in materia di gestione dei fondi rustici del patrimonio regionale;
- d) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricola in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la durata residua, fino alla loro scadenza, sia inferiore a sette anni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 203 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici provenienti da enti e associazioni disciolti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.

- 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi rustici comunque acquisiti al patrimonio regionale;
- f) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile mediante le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), nonché mediante il subentro nei contratti di affitto di giovani agricoltori, in qualità di titolari o rappresentanti dell'azienda, appartenenti all'impresa familiare coltivatrice, che svolgano da almeno tre anni attività agricola in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
 - g) determinare il canone sulla base dei valori agricoli medi (VAM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) prevedere che, ferma restando la determinazione del canone ai sensi della normativa vigente, in sede di rinnovo dei contratti di cui al presente articolo sia prescritto l'obbligo di adeguamento, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo, alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che l'inadempimento costituisce clausola risolutiva espressa del contratto;
 - i) assicurare, qualora ne ricorrano i presupposti, che una quota non inferiore al 55 per cento dei terreni non oggetto di rinnovo sia destinata alla locazione in favore di soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, ovvero che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa agricola. I medesimi soggetti si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) entro trenta giorni dalla stipula del contratto e a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) entro i successivi trenta-sei mesi.

Art. 8

Disciplina dei terreni regionali destinati all'orticoltura sociale

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale individua l'elenco dei terreni, tra quelli non individuati per essere inseriti nella Banca della terra di cui alla normativa regionale, da destinare alla locazione per attività di orticoltura sociale, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

2. Sono considerate attività di orticoltura sociale le attività ricreative di coltivazione esercitate, anche in forma associata, da soggetti che non possiedono il titolo di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. L'orticoltura sociale di cui al presente articolo non rientra tra le attività agricole imprenditoriali. Con le direttive di attuazione la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione dell'orticoltura sociale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) selezionare aree idonee secondo parametri quali la vicinanza a zone urbanizzate, la disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione, la qualità pedologica e ogni altro parametro ritenuto rilevante;
- b) sollecitare gli enti locali competenti ad adottare un regolamento per l'orticoltura urbana, eventualmente adeguando quelli già vigenti nel territorio regionale;
- c) indire bandi di concessione, rivolti a singoli o a gruppi costituiti, secondo quanto stabilito dal regolamento;
- d) promuovere la costituzione di associazioni tra gli assegnatari, qualora si opti per la concessione ai singoli aspiranti ortisti;
- e) configurare, con le associazioni costituite, accordi di gestione che includano la produzione di servizi socio-culturali e ambientali di interesse per la collettività;
- f) assistere, tecnicamente e, ove possibile, finanziariamente, i soggetti costituiti nella sistemazione e nell'attrezzatura delle aree concesse per la realizzazione dei relativi "parchi ad orti";
- g) verificare e controllare che i soggetti assegnatari gestiscano i "parchi ad orti" nel rispetto delle finalità sociali e ambientali previste.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di rilancio dell'agricoltura regionale attraverso il superamento dell'abbandono dei terreni agricoli e forestali e dello spopolamento delle aree rurali, il recupero produttivo delle superfici abbandonate, l'istituzione della Banca della terra e la promozione dell'autosufficienza alimentare.

2. Per le finalità previste al comma 1, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisce e documenta in particolare:

- a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della terra;
- b) i dati relativi al numero, alla tipologia e alla distribuzione territoriale dei terreni iscritti e assegnati, nonché la percentuale dei terreni assegnati rispetto al totale censito e la superficie agricola recuperata;
- c) le attività di informazione e promozione realizzate;
- d) i risultati in termini di efficacia delle azioni intraprese, con particolare riguardo allo sviluppo della produttività dei terreni abbandonati o incolti e alla creazione di opportunità imprenditoriali e occupazionali, soprattutto per giovani e donne;
- e) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e le misure adottate per affrontarle.

3. La Giunta regionale rende accessibili, sul sito istituzionale della Regione, i dati e le informazioni inerenti alle attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 10

Noma finanziaria

1. Per lo svolgimento delle attività previste dagli articoli precedenti è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Nel bilancio della Regione, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1		
2026	euro	1.000.000
2027	euro	1.000.000
2028	euro	1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)		
2026	euro	1.000.000
2027	euro	1.000.000
2028	euro	1.000.000

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).